CAMERA DEI DEPUTATI N. 6227

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato NENNA D'ANTONIO

Presentata il 20 dicembre 1991

. Norme in favore delle imprese commerciali

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge 5 ottobre 1991, n. 317, recante norme per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese ha in più parti fatto riferimento alle imprese commerciali, ma in alcune norme di portata sostanziale ha per scelta politica omesso analogo riferimento, con ciò escludendo le piccole imprese commerciali da benefici generali e specifici riconosciuti alle piccole imprese di altri settori, in particolare industriali o di servizi, così come definite dal testo della medesima legge.

La scelta operata dalla richiamata legge n. 317 del 1991 appare in realtà limitativa rispetto alle finalità proprie e dichiarate della legge stessa, la quale mira in sostanza a sostenere l'innovazione e lo sviluppo del tessuto produttivo dell'economia reale del nostro paese: e in tale intento certamente è indispensabile il sostegno alle imprese commerciali, che del tessuto produttivo sono parte integrante e volano di sviluppo sul versante distributivo.

Sono del resto superati i tempi di visioni parziali che privilegiavano l'uno o l'altro settore produttivo o terziario individuando solo in alcuni comparti produttivi gli elementi trainanti di uno sviluppo economico. In realtà lo sviluppo, e l'innovazione sottostante, possono e devono operare trasversalmente nei settori produttivi in un disegno sinergico che solo può garantire un effettivo sviluppo globale del sistema.

Nello stesso quadro sono note le carenze e le esigenze del nostro sistema distributivo, che richiedono interventi quanto mai incisivi a supporto appunto

di un più efficace strumento commerciale a disposizione delle attività produttive e a sostegno di quel tessuto di piccole imprese commerciali che è parte fondamentale del nostro tessuto economico.

Con tali presupposti gli articoli 1 e 2 della proposta di legge mirano ad inserire nelle fattispecie individuative dei soggetti titolari di benefici anche le imprese commerciali. In particolare attraverso la modifica all'articolo 1 della legge n. 317 del 1991 si equiparano le imprese commerciali a quelle industriali o di servizi; mentre con la modifica dell'articolo 17 della medesima legge si dispone la possibilità che i consorzi beneficiari degli interventi possano essere settoriali o intersettoriali, superando l'attuale stesura del testo di legge che prevede unicamente ed esclusivamente o una settorialità solo industriale o una intersettorialità con presenza necessaria di soggetti industriali (cosicché non sarebbe possibile, nel testo vigente di legge, individuare consorzi beneficiari costituiti tra imprese alcune delle quali non siano industriali).

Nello stesso quadro di sostegno al commercio derivano gli articoli 3 e 4 della proposta di legge che intendono dare attuazione pratica agli stanziamenti previsti in legge finanziaria per il sostegno al commercio, destinando specificamente i fondi alle finalità che appaiono prioritarie nell'attuale congiuntura economica, e cioè quelle di rifinanziamento del fondo per l'assistenza tecnica al commercio e di finanziamento di progetti finalizzati.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Nella lettera *a)* del comma 3 dell'articolo 1 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, dopo le parole: « le piccole imprese industriali », è inserita la seguente: « , commerciali ».

ART. 2.

1. Nel comma 1 dell'articolo 17 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, le parole: « o fra tali imprese e piccole imprese » sono soppresse.

ART. 3.

1. Il Fondo per l'assistenza tecnica al commercio, di cui all'articolo 3-*octies* del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 121, è ulteriormente rifinanziato per l'anno 1992 per la somma di lire 80 miliardi.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a lire 80 miliardi per il 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Credito agevolato al commercio per progetti finalizzati ».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. Per la realizzazione di progetti finalizzati il Fondo di cui all'articolo 6 della

legge 10 ottobre 1975, n. 517, è ulteriormente rifinanziato per il 1992 per la somma di lire 70 miliardi.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a lire 70 miliardi per il 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Credito agevolato al commercio per progetti finalizzati ».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.